

REGOLAMENTO DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E CON SOGGETTI COLLEGATI

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/06/2021 con verbale n. 661
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/09/2021 con verbale n. 666
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/12/2022. con verbale n. 697**

Edizione dicembre 2022

Protezione del diritto di autore e di altri connessi al suo esercizio

L. 22 aprile 1941, n. 633 – L. 18 agosto 2000, n.2498

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi microfoni, film, fotocopie e memorizzazione elettronica), la trasmissione attraverso reti internet e/o altri sistemi di comunicazione, nonché l'utilizzo e la divulgazione, in ogni e qualsiasi modo, del presente documento, sono vietate senza la preventiva autorizzazione scritta della Banca Popolare del Lazio, titolare di ogni diritto sul contenuto e/o sulla veste grafica del presente documento.

INDICE

1.	QUADRO DI RIFERIMENTO	3
1.1	Obiettivi del Regolamento.....	3
1.2	Definizioni.....	3
1.2.1	Definizione ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010	4
1.2.2	Definizioni ai sensi della Circolare 285	5
1.2.3	Definizione ai sensi dell'art. 136 del TUB	6
1.2.4	Definizione ai sensi dell'art. 88 della Direttiva UE 2019/878	6
1.3	Ambito di Applicazione	7
1.3.1	Operazioni realizzate direttamente dalla Capogruppo	7
1.3.2	Operazioni realizzate dalle Società Controllate	7
1.3.3	Misure di indirizzo e coordinamento delle società controllate.....	7
2.	COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI.....	8
3.	PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E CON SOGGETTI COLLEGATI	8
3.1	Individuazione e Censimento delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi	8
3.2	Identificazione e classificazione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati	9
3.2.1	Operazioni di maggiore rilevanza	10
3.2.2	Operazioni di minore rilevanza	10
3.2.3	Operazioni di importo esiguo.....	10
3.2.4	Cumulo di operazioni ai fini del calcolo della soglia di rilevanza	10
3.2.5	Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali	10
3.2.6	Facoltà di esenzione e deroga	10
3.2.7	Operazioni urgenti.....	12
3.3	Modalità di istruzione e deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati	12
3.3.1	Operazioni di minore rilevanza	13
3.3.2	Operazioni di maggiore rilevanza	13
3.3.3	Operazioni di competenza dell'Assemblea	13
3.3.4	Delibere quadro	13
3.3.5	Applicazione concorrente la disciplina sulle operazioni ricomprese nel perimetro dell'art. 136 TUB.....	14
3.4	Flussi informativi	14
3.4.1	Informativa agli Organi societari.....	14
3.4.2	Informativa sulle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard	15
3.4.3	Informativa al pubblico per operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza e maggiore rilevanza per cumulo.....	15
3.4.4	Informativa al pubblico per le operazioni di minor rilevanza	15
3.4.5	Informativa al pubblico ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014	15
3.4.6	Informativa periodica agli Organi di Vigilanza	16
3.5	Propensione al rischio in relazione al profilo strategico e alle caratteristiche organizzative del Gruppo	16
3.5.1	Limiti prudenziali	16
3.5.2	Limiti definiti dal Gruppo.....	16
3.5.3	Casi di superamento dei limiti.....	17
4.	LE OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AI SENSI DELL'ART. 136 TUB	17
4.1	Le operazioni ricomprese nel perimetro dell'art. 136 TUB	17
4.1.1	Le obbligazioni dirette e indirette.....	17
4.1.2	Le operazioni interessate ed i rapporti in essere	18
4.1.3	Le esenzioni.....	18
4.1.4	Il procedimento istruttorio, deliberativo e di informativa agli Organi	19
4.1.5	Condizioni per la delega.....	19
5.	GLI ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 88 DELLA DIRETTIVA UE 2019/878.....	19
6.	ALTRE SITUAZIONI IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI.....	20
6.1	La gestione degli interessi personali degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori aziendali anche diversi dai soggetti collegati	20
6.2	Identificazione settori di attività e rapporti in potenziale conflitto di interesse	21
6.3	Situazioni potenzialmente lesive della concorrenza.....	21
7.	CONTROLLI INTERNI E MISURE ORGANIZZATIVE	22
7.1	Adozione delle procedure organizzative e sistemi informativi	22
7.2	Il sistema dei controlli interni	22
8.	MODALITÀ DI APPROVAZIONE, RECEPIMENTO E PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.....	23

1. Quadro di riferimento

1.1 Obiettivi del Regolamento

Specifiche normative emanate dalla Banca d'Italia, in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati, e dalla Consob, in tema di operazioni con Parti Correlate per le società con azioni quotate e diffuse tra il pubblico in misura rilevante, rendono necessario per la Banca (come *infra* definita), in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario (come *infra* definiti), l'adozione di procedure e controlli da applicarsi ai rapporti che la stessa intrattiene, direttamente o per il tramite di sue società controllate, con i due insiemi di soggetti individuati dalle normative - i Soggetti Collegati e le Parti Correlate - rispetto ai quali l'operatività è sottoposta a misure talvolta differenti. Le normative citate prevedono che la Banca o, nel caso di Gruppo Bancario, la Capogruppo si doti di adeguati presidi con riferimento all'operatività tenuta con Parti Correlate e con Soggetti Collegati, ed in particolare:

- apposite procedure in cui vengano disciplinate le fasi dell'istruttoria, della deliberazione e dell'informativa agli Organi sociali per le operazioni realizzate sia con Parti Correlate sia con Soggetti Collegati;
- l'informazione al mercato ed alla Consob per le operazioni con Parti Correlate;
- i limiti prudenziali e gli adempimenti di segnalazione periodica alla Banca d'Italia per l'attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

Il presente Regolamento ha quindi lo scopo di disciplinare l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati poste in essere dalla Capogruppo e dalle Società Controllate (come *infra* definite), nonché gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni di cui il Gruppo si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle suddette operazioni, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla normativa vigente.

In ottemperanza alle previsioni normative, nello specifico l'articolo 2391-bis del Codice Civile, il "*Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate*" adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, l'articolo 136 del Testo Unico Bancario, e l'articolo 88 della Direttiva UE 2019/878, la Banca ha adottato il presente Regolamento, che individua:

- i soggetti ai quali applicare le normative citate;
- i criteri per l'identificazione e la classificazione delle operazioni di maggiore e minore rilevanza;
- i casi di deroga ed esenzione ai quali la Banca può fare ricorso;
- le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa, della deliberazione e dell'approvazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore o minore rilevanza, con riguardo sia alle operazioni realizzate direttamente dalla Capogruppo sia quelle realizzate per il tramite delle Società Controllate;
- le modalità di coinvolgimento del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- i flussi informativi da fornire agli Organi Sociali;
- le informazioni da fornire alla Consob ed al mercato per le operazioni con Parti Correlate;
- gli adempimenti di segnalazione periodica verso Banca d'Italia sull'attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

1.2 Definizioni

Fatta eccezione per quanto riportato nei Paragrafi 1.2.1 e 1.2.2 che seguono, nel presente Regolamento, i termini indicati con le iniziali maiuscole hanno il significato di seguito attribuito:

- "**BPL**" o la "**Banca**" indica la Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni;
- "**Capogruppo**" indica BPL;
- "**Circolare 285**" indica la Circolare della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, n. 285;
- "**Comitato**" indica il Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- "**Decreto 169/2020**" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza del 23 novembre 2020 n. 169;
- "**Decreto 201/2011**" indica il Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201;
- "**Gruppo Bancario**" indica il Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio;
- "**Regolamento**" indica il presente "*Regolamento del processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati*";
- "**Regolamento Consob n. 17221/2010**" indica il Regolamento Consob Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, modificato con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 e in vigore a partire dal 1° luglio 2021;
- "**Società Controllate**" indica le società controllate ai sensi della Circolare 285;
- "**TUB**" indica il Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;
- "**TUF**" indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni;

- “**Soggetti Rilevanti**” indica tutte le categorie di soggetti di seguito identificati nel recepimento delle normative esterne sotto riportate e disciplinate nel presente regolamento.

1.2.1 Definizione ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010

Ai fini del Regolamento Consob n. 17221/2010 si intendono per:

- “**Parti Correlate**” i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002. In particolare, una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata a un’entità che redige il bilancio.
 - (a) Una **persona**, o uno Stretto Familiare di quella persona, sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
 - (b) Un’**entità** è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - (iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata;
 - (vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l’investitore che ha un’influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.
- “**Operazioni con Parti Correlate**” le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo;
- “**Controllo**” ha il significato di cui all’IFRS 10 (*Bilancio consolidato*) e, in particolare, un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità;
- “**Controllo Congiunto**” ha il significato di cui all’IFRS 11 (*Accordi per un controllo congiunto*) e, in particolare, indica la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- “**Influenza Notevole**” ha il significato di cui allo IAS 28 (*Partecipazioni in società collegate e joint venture*) e, in particolare, indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto;
- “**Dirigente con Responsabilità Strategiche**” quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa. Per la Banca, si considerano Dirigenti con responsabilità strategiche:
 - (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - (ii) i componenti del Collegio Sindacale;
 - (iii) i componenti della Direzione Generale;
- “**Stretti Familiari**” rispetto a una persona, quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:
 - (i) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
 - (ii) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
 - (iii) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente;

- “**Joint Venture**” ha il significato di cui allo IAS 28 (*Partecipazioni in società collegate e joint venture*) e, in particolare, indica un accordo a controllo congiunto su un’entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell’entità stessa.

L’interpretazione delle definizioni sopra riportate deve essere compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

1.2.2 Definizioni ai sensi della Circolare 285

Ai fini della Circolare 285, si intende per:

- “**Soggetti Collegati**” l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l’applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l’intero gruppo bancario. A tal fine si precisa che:
 - i. “**Parte Correlata**” indica i soggetti di seguito riportati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti al Gruppo Bancario o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:
 1. l’esponente aziendale;
 2. il partecipante;
 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri;
 4. una società o un’impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole.
 - ii. “**Parte Correlata non Finanziaria**” indica una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;
 - iii. “**Soggetti Connessi**” indica:
 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 3. gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi. Per stretti familiari si intendono i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest’ultimo.
- “**Operazioni con Soggetti Collegati**” la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:
 - i. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
 - ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
 - iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “*collaterale*” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
 - iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo.
- “**Controllo**” il controllo ai sensi dell’articolo 23 del TUB: i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica.

In tal caso si considerano controllanti:

- i. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- ii. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- **“Influenza Notevole”** il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
 - i. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
 - ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
 - iii. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le *“operazioni di maggiore rilevanza”* (come definite nella presente Sezione), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.
- **“Esponenti Aziendali”** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
- **“Attività di Rischio”** le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni (Cfr. la Parte Quattro CRR nonché il Par. 2, Sez. II, Cap. 11, Parte Terza della Circolare 285).
“Affini di primo e secondo grado” si individuano nello stesso grado sulla base dei vincoli tra il coniuge ed i parenti dell'altro coniuge. A titolo esemplificativo, gli affini di primo grado sono identificabili nei genitori del proprio coniuge, nel coniuge dei propri figli, nel coniuge, non parente, dei propri genitori, mentre gli affini di secondo grado sono identificabili nei fratelli e sorelle, nei nonni e nei figli dei figli del proprio coniuge, nonché nei coniugi, non parenti, dei propri nonni, dei propri nipoti (figli di figli propri) e nei coniugi dei propri fratelli e/o sorelle.

1.2.3 Definizione ai sensi dell'art. 136 del TUB

Ai fini dell'art. 136 del TUB, si intende per:

- **“Esponenti”** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca. Per la Capogruppo e le proprie controllate bancarie ed intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Bancario, si intendono i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i Direttori generali, i Vice Direttori Generali nel caso in cui gli stessi svolgano funzioni di Direttore Generale ove la carica sia vacante.

1.2.4 Definizione ai sensi dell'art. 88 della Direttiva UE 2019/878

Ai fini dell'art. 88 della Direttiva UE 2019/878, si intende per:

- **“Parte correlata”** i seguenti soggetti:
 - a) Il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione;
 - b) Un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto

di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione

- "**organo di gestione**", l'organo o gli organi di un ente, che sono designati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell'ente, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto l'attività dell'ente, ovvero, come inteso da Banca d'Italia, si considerano le funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
- "**organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica**", l'organo di gestione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza;
- "**alta dirigenza**", le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive in un ente e che sono responsabili della gestione quotidiana dell'ente e ne rispondono all'organo di gestione;

1.3 Ambito di Applicazione

1.3.1 Operazioni realizzate direttamente dalla Capogruppo

Alle Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente dalla Capogruppo si applicano, a seconda del tipo di operazione e della relativa competenza, le disposizioni procedurali definite nel presente Regolamento.

1.3.2 Operazioni realizzate dalle Società Controllate

Le Operazioni con Parti Correlate o Soggetti Collegati realizzate dalle Società Controllate sono sottoposte alle stesse disposizioni procedurali identificate per la controllante, fatte salve in ogni caso le ipotesi di esenzione previste e fermo restando che:

- l'accertamento del rispetto dei limiti prudenziali a livello individuale è svolto dalla Capogruppo;
- i compiti attribuiti dal presente Regolamento al Comitato degli Amministratori Indipendenti sono assolti, nelle ipotesi in cui le Società Controllate non abbiano istituito un Comitato degli Amministratori Indipendenti, dagli Amministratori Indipendenti delle stesse.

Le operazioni con parti Correlate o Soggetti Collegati delle Società Controllate, sia di minore che di maggiore rilevanza, riferibili alla revisione/proroga di finanziamenti in essere o a delibere di nuovi finanziamenti per importi pari o superiori ad € 500.000, devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultime, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. A tal fine, una volta acquisito il parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti della singola Società Controllata, la documentazione informativa sull'operazione e i pareri acquisiti sono trasmessi, a cura dei competenti uffici della Società Controllata, alla Capogruppo. Il Consiglio di Amministrazione di quest'ultima, acquisito anche il parere del proprio Comitato Amministratori Indipendenti, esamina l'operazione ed esprime un parere vincolante che viene trasmesso ai corrispondenti uffici della Società Controllata. La singola Società Controllata, acquisito il parere favorevole della Capogruppo, delibera quindi l'operazione sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento.

In conformità con il presente Regolamento, gli organi di amministrazione delle Società Controllate impartiscono opportune istruzioni agli organi sociali e alle funzioni competenti affinché adempiano a quanto previsto dal medesimo Regolamento. Le Società Controllate assicurano che di tutte le Operazioni con Parti Correlate da esse compiute sia mantenuta apposita completa e aggiornata archiviazione.

Tutte le operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza, ivi incluse quelle in cui il superamento delle soglie di rilevanza è determinato dal cumulo di operazioni, realizzate dalle Società Controllate - oltre che dalla Capogruppo - sono sottoposte agli obblighi di informativa al pubblico previsti dal Regolamento Consob n. 17221/2010 e dal presente Regolamento.

1.3.3 Misure di indirizzo e coordinamento delle società controllate

Le banche del Gruppo devono fare riferimento al medesimo insieme di Soggetti Collegati, che viene determinato dalla Capogruppo per l'intero Gruppo bancario. Sempre che non ricorra una ragione di esenzione, per le Operazioni di minore rilevanza e di maggiore rilevanza realizzate con Soggetti Collegati di Gruppo, in linea con quanto richiesto dal Provvedimento Banca d'Italia.

2. Comitato degli amministratori Indipendenti e requisiti di indipendenza degli amministratori

L'indipendenza rafforza la garanzia che l'Amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni, persegua l'interesse della Capogruppo e del Gruppo.

Gli Amministratori Indipendenti devono possedere professionalità ed autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo (cfr. Circolare della Banca d'Italia "Disposizioni di vigilanza per le banche" n. 285 del 17 dicembre 2013). La dichiarazione resa dall'Amministratore in relazione al possesso o meno del requisito di indipendenza è rimessa al prudente apprezzamento del dichiarante.

Ai fini del presente Regolamento sono considerati indipendenti gli amministratori, non esecutivi, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 13 del Decreto 169/2020 e dal 3° comma dell'art. 148 TUF, che non siano controparti, ovvero abbiano interesse nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile.

Per l'analisi delle operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati, al Comitato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto di eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra questi ultimi e (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Il Comitato rappresenta eventuali lacune ed inadeguatezze, riscontrate in fase pre-deliberativa, ai soggetti competenti a deliberare. Il Comitato, sulla base delle informazioni ricevute, esprime al Consiglio di Amministrazione un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il parere del Comitato è da considerarsi valido solo qualora siano presenti almeno due Amministratori Indipendenti. Ove non sia presente un sufficiente numero di amministratori in possesso dei necessari requisiti, i compiti sono svolti singolarmente dall'unico amministratore indipendente o congiuntamente nel caso in cui ve ne siano due.

3. Processo di gestione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati

La Capogruppo si è dotata di appositi processi, procedure e applicativi preposti all'identificazione e censimento delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati, oltre che all'individuazione, classificazione ed al monitoraggio delle operazioni agli stessi riferibili.

Quanto ai Soggetti Collegati, in particolare, i sistemi sono impostati al fine di assicurare il rispetto in via continuativa dei limiti prudenziali previsti dalla Circolare 285.

3.1 Individuazione e Censimento delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi

La Capogruppo, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individua e censisce le Parti Correlate ed i Soggetti Connessi per l'intero Gruppo. A tal fine, la Capogruppo istituisce ed aggiorna un registro elettronico dei Soggetti Collegati, sulla base delle informazioni disponibili e con il supporto delle strutture operative delle Società Controllate.

Benché non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Capogruppo censisce, in relazione ad ogni Parte Correlata, anche gli affini fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia, nonché censisce tutte le ulteriori relazioni degli esponenti funzionali alla corretta applicazione di quanto previsto nell'art. 88 Direttiva 2019/878 e nell'art. 136 del TUB

Per l'applicazione a livello individuale della disciplina in questione, la Capogruppo, nonché ciascuna Società Controllata, fa riferimento al perimetro di Gruppo individuato dalla Capogruppo.

Per procedere all'identificazione dei Soggetti Collegati, la Capogruppo ricorre all'ausilio delle strutture proprie, nonché di tutte le strutture delle Società Controllate facendo riferimento, in particolare:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e, nel continuo, a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse;
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti;
- alle ulteriori informazioni di cui la Capogruppo o la singola Società Controllata sia in possesso.

I soggetti qualificabili come Parti Correlate devono quindi cooperare con la Banca con cui intrattengono rapporti, al fine di consentire un censimento corretto in particolare per quanto riguarda i Soggetti Connessi. È dovere delle Parti

Correlate comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza e che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati.

A tal fine, l'Ufficio Segreteria Generale della Capogruppo chiede agli esponenti ed ai componenti della Direzione Generale (Direttori Generali e Vice Direttori Generali) di tutte le Società del Gruppo, specifiche dichiarazioni funzionali ad ottenere ogni elemento utile a tenere aggiornate le procedure interne di controllo e in particolare i dati relativi agli stretti familiari e ai rapporti partecipativi.

Ogni suddetto esponente e componente della Direzione Generale è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alle proprie dichiarazioni, così da consentire un aggiornamento costante dei dati utili all'alimentazione dell'archivio unico del perimetro dei Soggetti Collegati per l'intero Gruppo bancario e dei Soggetti rilevanti ai fini dell'art. 136 TUB. L'Ufficio Segreteria Generale provvede altresì ad attivare un processo di gestione e monitoraggio periodico del perimetro individuato.

Le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti collegati sono supportate da uno specifico applicativo informatico (c.d. Daisy), che:

- interagisce con i sistemi anagrafici delle Banche del Gruppo per consentire la loro identificazione fin dalla fase di instaurazione dei rapporti;
- è raccordato con le procedure aziendali al fine di registrare le relative movimentazioni e rilevare l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.

I sistemi informativi adottati, estesi a tutte le strutture della Banche del Gruppo Bancario, permettono di individuare i Soggetti Collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, di fornire ad ogni società del gruppo una conoscenza aggiornata dei Soggetti Collegati al gruppo, di registrare le relative movimentazioni e di individuare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.

L'applicativo informatico predetto assolve alle funzioni di *repository*, nell'ambito del quale è definito e validato lo *status* di Soggetto Collegato, Parte correlata Consob, Esponenti Bancari ai sensi dell'art.136 del TUB, nonché di Soggetto Connesso a questi ultimi riconducibili e, laddove comunicato, la presenza di un potenziale conflitto di interesse ai sensi dell'art. 2391 cc, provvedendo anche, attraverso apposite funzionalità, all'indicazione di tali status nell'anagrafe generale del Gruppo.

3.2 Identificazione e classificazione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

Costituiscono operazioni con Parti Correlate o con Soggetti Collegati le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, che siano realizzate dalla Capogruppo direttamente o da Società Controllate, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Ai soli sensi della Circolare 285, non si considerano operazioni con Soggetti Collegati, *inter alia*:

- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, in quanto conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Il Regolamento Consob n. 17221/2010 e la Circolare 285 prevedono regole specifiche per la gestione delle operazioni con Parti Correlate o con Soggetti Collegati, individuando procedimenti differenziati in funzione della rilevanza e delle caratteristiche delle singole operazioni.

In attuazione dei criteri stabiliti dalle due normative richiamate, la Capogruppo definisce le diverse categorie di operazioni come segue:

- *“Operazioni di maggiore rilevanza”*: le operazioni identificate secondo i criteri di rilevanza riportati al punto 3.2.1;
- *“Operazioni di minore rilevanza”*: le operazioni come definite al punto 3.2.2.;
- *“Operazioni di importo esiguo”*: le operazioni come definite al punto 3.2.3.;
- *“Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi, giudiziali o extra-giudiziali”*: le operazioni come definite al punto 3.2.1.;
- *“Operazioni in facoltà di esenzione”*: sono le operazioni identificate al punto 3.2.6. Rientrano tra le operazioni in facoltà di esenzione e deroga le *“Deliberazioni inerenti la remunerazione dei membri degli organi sociali”*, le *“Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni”*, le *“Operazioni di importo esiguo”*, le *“Operazioni ordinarie a condizioni di mercato”*, le *“Operazioni con o tra Società Controllate e con società sottoposte a influenza notevole”* e le *“Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità”*;
- *“Operazioni Urgenti”*: le operazioni come definite al punto 3.2.7.

Al fine di garantire in modo automatico la rilevazione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati, sono presenti dei collegamenti tra gli *status* anagrafici precedentemente rilevati e le diverse procedure aziendali (c.d. settoriali).

Tutte le strutture del Gruppo, in caso di rilevazione dello *status* anagrafico devono valutare la corretta procedura deliberativa applicabile.

Tutte le operazioni con parti correlate e soggetti collegati sono quindi raccolte, secondo le diverse aggregazioni richieste dalla normativa, per tutte le banche del Gruppo, nello specifico applicativo informatico già richiamato, consentendo, anche attraverso l'utilizzo di altri strumenti, una corretta gestione delle operazioni stesse nel rispetto del presente regolamento, nonché una costante verifica del rispetto dei limiti individuali e dei limiti consolidati alle attività di rischio verso Soggetti Collegati.

3.2.1 Operazioni di maggiore rilevanza

Si qualificano come operazioni di maggiore rilevanza quelle in cui almeno uno dei seguenti indici, a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) ***indice di rilevanza del controvalore***: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato redatto dalla Capogruppo. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è
- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;
- (b) ***indice di rilevanza dell'attivo***: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società;
- (c) ***indice di rilevanza delle passività***: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Banca.

3.2.2 Operazioni di minore rilevanza

Si qualificano come operazioni di minore rilevanza le operazioni, diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo, in cui uno degli indici di cui al punto 3.2.1, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti minore o uguale alla soglia del 5% ed il cui controvalore sia superiore a Euro 250.000.

3.2.3 Operazioni di importo esiguo

Si qualificano come operazioni di importo esiguo tutte quelle Operazioni con Parti Correlate o Soggetti Collegati il cui controvalore sia:

- minore o uguale ad Euro 150.000,00 nel caso in cui la controparte sia una persona fisica;
- minore o uguale ad Euro 250.000,00 nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica.

3.2.4 Cumulo di operazioni ai fini del calcolo della soglia di rilevanza

In caso di più operazioni di minore rilevanza tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata, ovvero con uno stesso Soggetto Collegato, il loro valore viene cumulato ai fini del calcolo della soglia di maggiore rilevanza e dell'applicazione della relativa procedura deliberativa.

Non sono oggetto di cumulo le operazioni considerate esenti.

3.2.5 Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali

Le operazioni che comportano perdite, passaggio a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali non possono mai considerarsi né operazioni ordinarie né operazioni di importo esiguo.

Il Consiglio di Amministrazione è competente, in via esclusiva, a deliberare l'approvazione delle presenti operazioni; in ragione del loro ammontare si applicano le regole previste per le operazioni di minore o maggiore rilevanza.

3.2.6 Facoltà di esenzione e deroga

Coerentemente con quanto disposto dal Regolamento Consob n. 17221/2010 e dalla Circolare 285, sono di seguito identificate le tipologie di operazioni per le quali è prevista l'esenzione di tutti o parte degli obblighi procedurali previsti

dalle due discipline richiamate. Le operazioni che generano attività di rischio, seppur rientranti nei casi di esenzione o deroga ivi previsti, sono sempre considerate ai fini del calcolo dei limiti prudenziali.

In particolare, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti tipologie di operazioni.

3.2.6.1 Deliberazioni inerenti la remunerazione dei membri degli organi sociali

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui (i) all'articolo 2389, comma 1, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; (ii) all'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea; (iii) all'articolo 2402 del Codice Civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

Non si applicano altresì alle deliberazioni inerenti i piani di compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che siano coerenti con la politica di remunerazione adottata dalla Capogruppo, secondo quanto previsto nel dettaglio dall'art. 13 comma 3, lettera b) del Regolamento Consob n. 17221/2010, se coerenti con le Disposizioni di vigilanza per le Banche di cui alla Circolare n. 285 in materia di remunerazione e incentivazione.

3.2.6.2 Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 TUF.

3.2.6.3 Operazioni di importo esiguo

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle operazioni di importo esiguo come individuate nel punto 3.2.3. del presente Regolamento.

3.2.6.4 Operazioni ordinarie a condizioni di mercato

In conformità con quanto previsto all'art. 13, comma 3, lett. c) del Regolamento Consob 17221/2010 e dalla Circolare 285, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle operazioni di minore rilevanza con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Si precisa che, per condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard si intendono le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non rientranti nelle categorie in questione, per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

Nel caso di operazioni ordinarie non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dal presente Regolamento per le operazioni con Parti Correlate o con Soggetti Collegati, tuttavia si rende necessario che (i) la delibera di determinazione delle condizioni contenga elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione, ovvero le condizioni applicate risultino pari a quelli standard previste nei condizionieri della Banca; (ii) siano garantiti flussi informativi idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni anche da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.¹

¹ In conformità con quanto previsto all'art. 13, comma 3, lett. c), in caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014: (i) le società comunicano alla Consob e agli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 (e cioè entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea) la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro; (ii) le società con azioni diffuse indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera.

3.2.6.5 Operazioni con o tra Società Controllate e con società sottoposte a influenza notevole

In conformità con quanto previsto all'art. 14, comma 2, del Regolamento Consob n. 17221/2010, alle deliberazioni inerenti operazioni con o tra Società Controllate e di quelle con società sottoposte a influenza notevole, così come per le operazioni ordinarie, anche nel caso di operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole - quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati - non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dal presente Regolamento. Tuttavia, si rende necessario che siano garantiti flussi informativi idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni anche da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi. La Capogruppo valuta la significatività dei predetti interessi dei Soggetti Collegati considerando, a titolo esemplificativo, gli eventuali rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le Società Controllate o sottoposte a influenza notevole, da un lato, e altri Soggetti Collegati, dall'altro. In ogni caso, si ritiene che la detenzione di una partecipazione in una Società Controllata o sottoposta a influenza notevole da parte di Società Controllate o sottoposte a influenza notevole da parte della Capogruppo non costituisca interesse significativo. Analogamente, si ritiene che la compresenza di uno o più esponenti aziendali negli organi con funzione di supervisione strategica o di controllo o nella Direzione Generale della Capogruppo e delle Società Controllate non costituisca interesse significativo.

3.2.6.6 Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità

In conformità con quanto previsto all'art. 13, comma 4, del Regolamento Consob n. 17221/2010, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

3.2.7 Operazioni urgenti

Non sono previste deroghe procedurali in caso di operazioni urgenti, intendendosi per tali le operazioni che, in ragione di intervenute circostanze oggettive, non possano essere deliberate nel rispetto dei termini e delle modalità definiti dal presente Regolamento.

3.3 Modalità di istruzione e deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati

Nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Consob n. 17221/2010 e della Circolare 285, la Capogruppo ha definito le seguenti procedure deliberative da applicarsi esclusivamente alle operazioni con Parti Correlate o con Soggetti Collegati, eseguite dalla medesima Capogruppo direttamente, ovvero dalle Società Controllate.

Le procedure deliberative sono sempre costituite dalle seguenti fasi:

- verifica dell'appartenenza del soggetto al perimetro anagrafico: la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione verifica, anche attraverso l'apposito applicativo informatico citato, se la controparte sia una Parte Correlata ovvero un Soggetto Collegato;
- verifica dei Limiti Quantitativi: verificata l'appartenenza al perimetro anagrafico, qualora l'operazione generi attività di rischio, la funzione incaricata dell'istruttoria dell'operazione valuta l'impatto ai fini del rispetto dei limiti prudenziali;
- classificazione dell'operazione: verificato ove pertinente il rispetto dei limiti prudenziali, la funzione incaricata dell'istruttoria dell'operazione accerta, la corretta classificazione dell'operazione. La classificazione dell'operazione discende dalla combinazione delle seguenti sotto classificazioni, ovvero gli obblighi deliberativi dipendono dalla combinazione degli esiti di:
 - (i) identificazione tipologia di importo: identificare se l'importo, comprensivo della gestione dei cumuli, è classificabile come importo di maggiore rilevanza, importo di minore rilevanza, importo esiguo;
 - (ii) verifica di eventuale ordinarietà;
 - (iii) verifica di delibere quadro relative all'operazione;
- trattamento dell'operazione: la funzione incaricata dell'istruttoria dell'operazione verifica, la necessità di coinvolgere il Comitato degli Amministratori Indipendenti (parere non vincolante, parere vincolante, informativa) e/o il Consiglio di Amministrazione;
- adempimenti successivi alla delibera: la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione verifica, la necessità di informativa sull'operazione.

3.3.1 Operazioni di minore rilevanza

Per le operazioni di minore rilevanza da compiere con Parti Correlate o con Soggetti Collegati, il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'organo competente a deliberare sull'operazione, riceve informazioni complete e adeguate relative all'operazione, almeno tre giorni antecedenti la seduta in cui lo stesso è chiamato a deliberare (informativa preventiva). Le medesime informazioni sono fornite al Comitato degli Amministratori Indipendenti almeno tre giorni antecedenti la seduta in cui lo stesso è chiamato ad esprimersi.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione contengono adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione, nonché le ragioni relative agli eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. A tal fine, idonea documentazione è posta a corredo della delibera.

In caso di parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ovvero condizionato a rilievi formulati, la delibera di approvazione dell'operazione fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

Le operazioni deliberate nonostante il parere negativo o condizionato del Comitato degli Amministratori Indipendenti vengono singolarmente comunicate al Collegio Sindacale e al Direttore Generale non appena deliberate.

3.3.2 Operazioni di maggiore rilevanza

Per le operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate o con Soggetti Collegati trovano applicazione le regole procedurali di cui al paragrafo precedente.

Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in via esclusiva l'approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza, fatti salvi i casi per i quali la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

Nel caso di Banca controllata, preventivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione, la Banca dovrà acquisire il benestare da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, che si avvarrà del parere del proprio Comitato Amministratori Indipendenti per il tramite della propria Direzione Crediti.

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti è coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato ed ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati a condurre le trattative, ovvero l'istruttoria.

Per le operazioni di maggiore rilevanza il parere espresso dal Comitato è da considerarsi vincolante e deve essere rilasciato in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'assunzione della relativa delibera. Tale parere deve essere allegato al verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parere condizionato, l'operazione può essere conclusa o eseguita solo qualora siano state effettivamente rispettate tutte le condizioni evidenziate nel parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

Le operazioni di maggior rilevanza sulle quali il Comitato degli Amministratori Indipendenti ha espresso un parere negativo possono essere eventualmente autorizzate dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste dalla legge e/o dallo Statuto di ciascuna Banca.

In considerazione del fatto che la Capogruppo si qualifica come una società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2-bis del regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 e dell'art. 116 TUF, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del Regolamento Consob n. 17221/2010, la stessa può applicare alle operazioni di maggiore rilevanza la procedura individuata per le operazioni di minore rilevanza ai sensi del punto 3.3.1. del presente Regolamento.

3.3.3 Operazioni di competenza dell'Assemblea

Qualora la competenza a deliberare operazioni con Parti Correlate o con Soggetti Collegati fosse rimessa, per legge o per Statuto, all'Assemblea, trovano applicazione le regole previste dai punti 3.3.1 e 3.3.2.

3.3.4 Delibere quadro

È facoltà esclusiva del Consiglio di Amministrazione assumere delibere quadro relative a serie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate con Parti Correlate o con Soggetti Collegati.

Per l'assunzione delle delibere quadro si applicano le regole previste dai punti 3.3.1 e 3.3.2, in ragione della rilevanza del prevedibile ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerate, oggetto della delibera.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad un anno e riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento, compresa la motivazione delle condizioni previste.

Le operazioni effettuate nell'ambito della singola delibera quadro sono autorizzate direttamente dalle funzioni/uffici competenti, nel rispetto del sistema delle deleghe tempo per tempo vigente.

Ai soli fini Consob, in occasione dell'approvazione di una delibera quadro il cui prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della stessa superi la soglia di rilevanza individuata per considerare le operazioni come di maggiore rilevanza, si devono effettuare tutte le comunicazioni previste come se fosse stata deliberata una specifica operazione con Parte Correlata di maggiore rilevanza. Inoltre, sempre ai fini Consob, alle singole operazioni che rientrano nella delibera quadro non si applicano le regole previste nelle procedure per le comunicazioni sulle operazioni cumulative. Infine, se un'operazione, inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetta più i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera quadro, la stessa non può più essere compiuta in esecuzione di quest'ultima ma deve essere eseguita seguendo le regole previste per le deliberazioni di operazioni con Soggetti Collegati sopra identificate.

3.3.5 Applicazione concorrente la disciplina sulle operazioni ricomprese nel perimetro dell'art. 136 TUB

Si tratta di operazioni concluse con Parti Correlate ovvero Soggetti Collegati rientranti anche nel perimetro di applicazione dell'art. 136 TUB.

Si precisa che tali operazioni non necessitano di un parere preventivo del Comitato degli Amministratori Indipendenti. In tali casi non trovano applicazione gli obblighi deliberativi e/o informativi previsti dal presente Regolamento per le operazioni con Parti Correlate ovvero con Soggetti Collegati, bensì seguono le prescrizioni ex art. 136 TUB come indicate nel successivo paragrafo 4.

Tuttavia, con riferimento a tali operazioni:

- viene fornita al Comitato ed al Consiglio di Amministrazione, almeno tre giorni antecedenti la seduta in cui gli stessi si riuniscono ai fini dei rispettivi adempimenti, completa ed adeguata informativa in merito ai diversi profili dell'operazione oggetto della delibera;
- il Comitato rappresenta, limitatamente alla fase pre-deliberativa, al Consiglio di Amministrazione eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate;
- in caso di operazione di maggiore rilevanza, il Comitato viene coinvolto nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria, ricevendo un flusso informativo completo e tempestivo. Il Comitato ha, inoltre, facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati dalla conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- i verbali delle deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione, nonché le ragioni relative ad eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard di mercato. Vengono inoltre illustrati elementi ed elementi idonei a supporto di tale motivazione, risultanti dalla documentazione posta a corredo della delibera.

3.4 Flussi informativi

Si riportano di seguito, nel dettaglio, i flussi informativi da predisporre ai diversi Organi societari del Gruppo, come informativa al pubblico, nonché come informativa agli Organi di Vigilanza.

I flussi informativi da predisporre agli Organi Societari della Capogruppo terranno in considerazione le operazioni effettuate da tutte le Banche del Gruppo, mentre i flussi informativi da predisporre per gli Organi societari delle singole banche terranno in considerazione le sole operazioni effettuate dalle banche stesse, così come tutti i flussi informativi al pubblico, seppure relativi ad operazioni sottoposte al benessere della Capogruppo.

3.4.1 Informativa agli Organi societari

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale e il Comitato degli Amministratori Indipendenti sono destinatari di un'informativa (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione), da rendersi su base trimestrale, relativamente:

- alle operazioni di minore rilevanza, specificando quelle deliberate con il parere negativo del Comitato;
- alle operazioni di maggiore rilevanza;
- all'attuazione delle delibere quadro, nonché alle singole operazioni compiute nell'ambito delle stesse;
- alle operazioni rientranti nel regime di esenzione;
- alle operazioni che comportano perdite, passaggio a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali.

Tale informativa è curata dall'Ufficio di Segreteria Generale della Capogruppo, avvalendosi degli appositi sistemi ed applicativi dei quali il Gruppo si è dotato e della collaborazione delle unità organizzative responsabili di attività connesse all'assunzione delle singole obbligazioni

Con particolare riferimento al Comitato degli Amministratori Indipendenti, lo stesso riceve su base trimestrale, altresì, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione, almeno con riferimento alle operazioni di maggiore

rilevanza, anche al fine di verificare la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate agli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera c), punto i) del Regolamento Consob n. 17221/2010.

3.4.2 Informativa sulle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

In conformità con quanto previsto all'articolo 13, comma 3, lettera c), punto i) del Regolamento Consob n. 17221/2010, in caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, e fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Banca comunica alla Consob e agli Amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro.

3.4.3 Informativa al pubblico per operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza e maggiore rilevanza per cumulo

Con riferimento alle operazioni con Parti Correlate concluse ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010, la Capogruppo è tenuta ai seguenti adempimenti:

- a) in occasione di operazioni di maggiore rilevanza, predispone ai sensi dell'art. 114, comma 5 TUF un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob n. 17221/2010 ("Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate"). A tali fini rilevano anche le operazioni compiute dalle Società Controllate. Il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea;
- b) predispone un medesimo documento, di cui al punto a), anche qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse operazioni con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Capogruppo, tenuta alla predisposizione del medesimo documento, ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2 TUF, la Capogruppo impartisce le disposizioni occorrenti affinché le Società Controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le Società Controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

Con le medesime tempistiche previste ai punti precedenti a) e b) del presente paragrafo, la Capogruppo mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al punto a) o sul sito internet, gli eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti e di esperti indipendenti dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob n. 17221/2010 e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione.

3.4.4 Informativa al pubblico per le operazioni di minor rilevanza

Ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010, in presenza di un parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere, la Capogruppo deve mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché in allegato al documento informativo e sul sito internet, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo pagato di ogni operazione con Parti Correlate approvata nel trimestre di riferimento.

3.4.5 Informativa al pubblico ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Consob n. 17221/2010, qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta

alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 17221/2010, almeno le seguenti informazioni: (a) la descrizione dell'operazione; (b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione; (c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione; (d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento Consob n. 17221/2010, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5; (e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esenzione di cui all'art. 3.2.6 del presente Regolamento; (f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante parere contrario degli amministratori indipendenti.

3.4.6 Informativa periodica agli Organi di Vigilanza

L'informativa alla Banca d'Italia consiste nella produzione dei seguenti flussi:

- flusso trimestrale riguardante le sole operazioni di maggior rilevanza;
- flusso annuale riferito alla data del 31 dicembre di ogni anno riguardante tutte le operazioni con Soggetti Collegati;
- segnalazione trimestrale riguardante le attività di rischio ponderate.

L'informativa alla Consob, da rendere solo nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, consiste nell'invio delle medesime informazioni contenute nel documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob n. 17221/2010, nonché degli eventuali pareri degli amministratori indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 17221/2010, e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione.

3.5 Propensione al rischio in relazione al profilo strategico e alle caratteristiche organizzative del Gruppo

Il Gruppo Banca Popolare del Lazio applica la nozione prevista dalle Disposizioni di Vigilanza, secondo cui la propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio, applicando i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni, verso Soggetti Collegati, ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.

Nell'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, le Banche del Gruppo sono tenute a rispettare i limiti di seguito indicati, riferiti ai Fondi Propri consolidati escludendo le attività di rischio connesse ad operazioni realizzate tra le società appartenenti al Gruppo.

3.5.1 Limiti prudenziali

	<u>Esponenti aziendali</u>	<u>Partecipanti di controllo in grado di esercitare un'influenza notevole</u>	<u>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</u>	<u>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</u>
<u>Limiti consolidati</u>	Parti correlate non finanziarie			
		5%	7,5%	15,00%
	Altre parti correlate			
		7,5%	10,0%	20,00%
<u>Limiti individuale</u>	20%			

Tali limiti sono riferiti ai Fondi Propri consolidati e sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, proporzionati all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione, tenendo conto della natura finanziaria o meno delle parti correlate.

Inoltre, nel rispetto dei limiti consolidati, ciascuna Banca appartenente al Gruppo può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati entro il limite del 20% dei Fondi Propri individuali.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

3.5.2 Limiti definiti dal Gruppo

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, sentito il Collegio Sindacale, stabilisce e rivede periodicamente i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche del Gruppo Bancario.

In ottica di frazionamento degli impieghi ed al fine di una sana e prudente gestione, a livello di Gruppo è stato adottato, quale unico limite prudenziale di riferimento per l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, il 5% dei Fondi Propri consolidati, indipendentemente dal tipo di Parte Correlata coinvolta, con possibilità di superarlo solo con specifiche delibere dell'Organo Amministrativo, fermo il rispetto dei limiti fissati da Banca d'Italia.

Dal punto di vista gestionale, a ulteriore presidio delle attività di rischio, è stato previsto che la totalità delle esposizioni verso l'insieme dei Soggetti Collegati debba essere contenuta entro il limite massimo del 20% dei Fondi Propri a livello consolidato, da intendersi quale misura massima delle attività di rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo.

I limiti vengono confermati e/o eventualmente rivisti triennialmente in occasione della revisione presente Regolamento o all'occorrenza dal Consiglio di Amministrazione, previo esame del Comitato Controlli Interni e Rischi, considerando l'andamento dell'incidenza di tali attività di rischio sui Fondi Propri. Fermo restando il rispetto dei predetti limiti definiti a livello consolidato, per ogni singola Banca del Gruppo è comunque previsto, quale unico limite prudenziale di riferimento per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di tutti i Soggetti Collegati, il 20% dei Fondi Propri individuali.

3.5.3 Casi di superamento dei limiti

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati viene assicurato in via continuativa attraverso il monitoraggio delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

La Funzione di Controllo dei Rischi, a cui viene reso disponibile il perimetro dei Soggetti Collegati, verifica mensilmente (sulla base delle informazioni gestionali) e trimestralmente (sulla base dei dati contenuti nelle segnalazioni di vigilanza) che, nell'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, i limiti siano rispettati.

La Funzione di Controllo dei Rischi fornisce periodicamente e comunque almeno ogni anno, un'informativa degli esiti del monitoraggio effettuato sulle operazioni concluse con Soggetti Collegati, con evidenza del rispetto dei limiti e/o eventuali violazioni.

Qualora per cause non imputabili alla Banca (es. la Parte Correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto; riduzione dei Fondi Propri tale da comportare il superamento di uno dei limiti sopra riportati) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine, la Banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo, il tutto in coerenza con la dichiarazione di propensione al rischio annuale (*Risk Appetite Statement*) della Banca.

4. Le obbligazioni degli esponenti ai sensi dell'art. 136 TUB

4.1 Le operazioni ricomprese nel perimetro dell'art. 136 TUB

L'art. 136 TUB deve essere applicato alle obbligazioni di qualsiasi natura contratte, direttamente o indirettamente, dagli Esponenti del Gruppo bancario con la Banca nella quale gli stessi soggetti rivestono l'incarico.

Diversamente dal perimetro dei Soggetti Collegati del Gruppo bancario, che rileva nel suo insieme per la Capogruppo e le Banche e società controllate, la norma bancaria trova applicazione nei rapporti tra ciascuna Banca del Gruppo ed i propri esponenti e soggetti ad essi riconducibili

4.1.1 Le obbligazioni dirette e indirette

Sono rilevanti per l'art.136 TUB le obbligazioni riferibili agli Esponenti della Capogruppo o delle banche del Gruppo, quando contratte, sia direttamente sia indirettamente, con la banca presso cui l'Esponente ricopre la carica.

In particolare, anche tenuto conto delle indicazioni presenti nelle Istruzioni di Vigilanza (v. Circolare banca d'Italia n. 229/1999), l'obbligazione indiretta si prefigura quando:

- a) la controparte è una società controllata dall'Esponente Bancario;

- b) la controparte è:
 - (i) una società semplice o in nome collettivo di cui l'Esponente Bancario sia socio,
 - (ii) una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni di cui l'Esponente sia socio accomandatario,
 - (iii) un'entità delle cui obbligazioni l'Esponente risponde con il proprio patrimonio personale;
- c) la controparte è uno studio professionale o altra entità, di cui l'Esponente sia associato, partner o fondatore, se i benefici economici del rapporto instaurato sono percepiti in misura significativa anche dall'Esponente;
- d) la controparte opera per conto dell'Esponente, mediante l'interposizione di persone fisiche o giuridiche. L'interposizione ricorre nei casi in cui il rapporto, pur se formalmente riferito ad un soggetto – persona fisica o giuridica – diverso dall'Esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo. A titolo esemplificativo, possono rientrare in tali casi: la società fiduciaria che ha un mandato dell'Esponente, i familiari più stretti le cui obbligazioni ricadono comunque nella sfera patrimoniale dell'Esponente (es. coniuge in comunione di beni e figli a carico).

L'individuazione dei soggetti rilevanti ai fini dell'art. 136 TUB è, specialmente nelle fattispecie di obbligazione indiretta, rimessa all'apprezzamento dell'Esponente Bancario interessato e alla sua prudente valutazione del caso concreto, di cui è tenuto a renderne edotta la società del Gruppo contraente. Per loro natura, infatti, tali situazioni particolari derivano da circostanze di fatto potenzialmente non conoscibili, né classificabili a priori dalla Capogruppo o dalle Banche del Gruppo.

4.1.2 Le operazioni interessate ed i rapporti in essere

L'art. 136 TUB si applica alle obbligazioni di qualsiasi natura ed ai contratti di compravendita intercorrenti tra un Esponente - o ad altro soggetto rilevante riconducibile indirettamente all'Esponente secondo quanto previsto al precedente paragrafo - e la Banca del Gruppo in cui l'Esponente riveste una carica.

Rilevano, pertanto, i seguenti rapporti assunti dall'Esponente, o soggetto riconducibile all'Esponente, con la medesima Banca nella quale l'Esponente ha un incarico di amministrazione, direzione o controllo:

- gli atti di compravendita;
- le obbligazioni di qualsiasi natura, finanziarie e non finanziarie, ivi compresi gli incarichi professionali affidati;
- le operazioni e i servizi che comportano erogazione di credito o concessione di garanzie;
- le operazioni non comportanti erogazione di credito regolate a condizioni diverse da quelle standard in uso per la clientela o i dipendenti.

Il divieto posto dall'art. 136 TUB è applicabile anche nel caso in cui un soggetto, rilevante ai fini della disposizione in esame, intervenga come garante a qualsiasi titolo in un'operazione con controparti terze.

Per l'applicazione dell'art.136 TUB non sono ammesse soglie di rilevanza dimensionale e pertanto non sono consentite deroghe basate su un criterio di materialità delle operazioni, che rilevano anche qualora non sia previsto un controvalore economico predeterminato o predeterminabile.

Per quanto riguarda i rapporti in essere, la specifica procedura deliberativa prevista per le operazioni identificate dall'art. 136, come successivamente rappresentata, trova applicazione anche per le "obbligazioni a scadenza indeterminata", ovvero nelle ipotesi in cui siano "mutate le condizioni dell'operazione" (tassi, valute, spese, commissioni, ecc.), quando i rapporti preesistenti diventino rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB, nei seguenti casi:

- a) finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventasse Esponente della banca contraente;
- b) obbligazioni assunte da Esponenti di banche partecipanti ad un procedimento di fusione, nel caso di permanenza degli Esponenti medesimi presso gli organi collegiali della nuova banca.

Nei casi indicati occorrerà dunque procedere all'attivazione della procedura prevista al sorgere dei presupposti di cui all'art. 136 TUB e, per le operazioni a termine, al momento di un'eventuale modifica delle condizioni.

4.1.3 Le esenzioni

Sono considerati esenti dall'applicazione dell'art. 136 TUB:

- a) ogni rapporto contrattuale "non comportante erogazione di credito", quali le operazioni di raccolta del risparmio, la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, pronti contro termine, apertura di depositi, purché preveda "condizioni standardizzate in uso per la clientela o per i dipendenti";
- b) nell'ipotesi in cui gli Esponenti siano anche "dipendenti" di società del Gruppo, ogni rapporto contrattuale, "comportante o meno l'erogazione del credito", che "spetti all'Esponente in qualità di dipendente, nei limiti e condizioni previsti in via generale per i dipendenti stessi";

- c) le obbligazioni connesse ad operazioni di “compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, regolate alle condizioni standardizzate effettuate alla clientela e ai dipendenti”, purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita.

Resta fermo che non possono avvalersi delle esenzioni appena indicate quegli ulteriori rapporti (es. contratti di approvvigionamento o fornitura di servizi) che in quanto ordinari e a condizioni di mercato possono invece essere considerati esenti dalle procedure deliberative previste per le operazioni con Parti Correlate e Soggetti collegati di Gruppo.

4.1.4 Il procedimento istruttorio, deliberativo e di informativa agli Organi

Le Banche contraenti possono concludere le operazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 136 TUB solo con “deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Banca interessata, presa all’unanimità con l’esclusione del voto dell’Esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo”.

È, quindi, escluso il ricorso alle procedure deliberative di urgenza stabilite dallo Statuto.

Sino al completamento della procedura deliberativa, con l’acquisizione del parere favorevole da parte di tutti i componenti dell’organo di controllo è tassativamente esclusa la possibilità di dare corso all’operazione.

Per le operazioni realizzate con controparti rilevanti anche ai fini della disciplina sulle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, si rinvia alle regole di coordinamento indicate al punto 3.3.5.

Tutte le operazioni che siano state deliberate ai sensi dell’art. 136 TUB sono soggette ad informativa successiva agli Organi secondo le modalità indicate al punto 3.4.

4.1.5 Condizioni per la delega

L’art. 136 TUB consente espressamente al Consiglio di Amministrazione di delegare l’approvazione delle operazioni con gli Esponenti (e soggetti ad essi riconducibili) nel rispetto delle modalità stabilite dalla norma: decisione all’unanimità con esclusione del voto dell’Esponente interessato e voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo.

Nei casi di un’operatività non occasionale con Esponenti e soggetti ad essi riconducibili è, pertanto, possibile ricorrere all’adozione di delibere quadro con le modalità aggravate di cui all’art. 136 TUB. Dette delibere possono attribuire all’alta direzione e alle strutture centrali della Capogruppo e delle banche del Gruppo bancario la competenza ad autorizzare successivamente il perfezionamento delle singole operazioni cui si riferiscono.

Tale soluzione operativa può essere perseguita all’interno del Gruppo bancario, sia per operazioni creditizie che per altre attività ordinarie, avendo sempre cura di assicurare che la delibera-quadro non risulti generica, ma contenga indicazioni specifiche, definite con un livello di determinatezza tale da escludere elementi di discrezionalità valutativa. Dunque, oltre agli elementi tipici delle delibere di *plafond* adottate per l’operatività ordinaria, devono risultare chiaramente identificati i soggetti ai quali l’operatività è riferita e fissati comunque

per ciascuno di essi, e se del caso per i gruppi societari, il controvalore complessivo massimo delle operazioni, la ripartizione delle tipologie di rischio, le tipologie contrattuali, le condizioni applicabili, con indicazione di criteri e limiti, l’arco temporale di efficacia della delibera.

Le delibere-quadro devono formare oggetto di un riesame periodico - almeno annuale - nonché di un tempestivo adattamento al mutare delle situazioni sulla base delle quali dette delibere sono state assunte. Naturalmente tali revisioni andranno effettuate secondo la descritta procedura prevista dall’art. 136 TUB.

La concessione, variazione o conferma dei fidi operativi in applicazione di un *plafond* di affidabilità, approvato nel rispetto della procedura indicata dall’art. 136 TUB, non richiede una successiva deliberazione dell’organo, sempre che:

- (i) siano osservati i limiti e le altre condizioni particolari stabiliti nella deliberazione originaria
- (ii) il *plafond* di affidabilità non abbia una data di revisione scaduta.

Per le controparti considerate dalla delibera si applicherà nuovamente la procedura prevista dalla norma bancaria qualora debbano essere effettuate operazioni che, anche per singoli aspetti, si discostino dai criteri indicati nella delibera quadro.

5. Gli adempimenti ai sensi dell’art. 88 della Direttiva UE 2019/878

L’art. 88 della Direttiva 2013/36, come modificato dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V), prevede che “i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell’organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta”, prescrivendo a tal fine di utilizzare una specifica definizione di parte correlata, che risulta solo parzialmente coincidente con le altre categorie di soggetti rilevanti ai fini del presente Regolamento.

Ciascuna Banca del Gruppo, pertanto, deve assicurare il rispetto della menzionata disposizione nei rapporti riguardanti i componenti dell'organo di gestione, intendendo per tali i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca e nei confronti dei soggetti ad essi riconducibili, in coerenza con la disposizione in esame.

In particolare, si intendono riconducibili ai componenti dell'organo di gestione della Capogruppo e delle banche del Gruppo per gli adempimenti previsti dal presente paragrafo:

- a) il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore di un membro dell'organo di gestione (stretto familiare);
- b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o un suo stretto familiare di cui alla lettera a):
 - detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa;
 - occupa posizioni dirigenziali o è membro dell'organo di gestione.

In presenza di specifiche richieste dell'Autorità di vigilanza, i dati e la documentazione relativi ai prestiti con i soggetti indicati dovranno essere resi disponibili - anche sulla base delle informazioni fornite dai componenti dell'organo di gestione in merito a i soggetti ad essi riconducibili - dalla Direzione Crediti della Capogruppo in modo da poterne fornire tempestiva evidenza all'organo di Vigilanza.

Con specifico riferimento ai prestiti di importo superiore a € 200.000,00, è necessario che la Banca fornisca all'autorità anche le seguenti ulteriori informazioni:

- la percentuale del prestito e la percentuale della somma di tutte le esposizioni dei prestiti verso lo stesso debitore rispetto a:
 - i. la somma del proprio capitale di classe 1 e capitale di classe 2; e
 - ii. il proprio capitale primario di classe 1;
- se il prestito fa parte di una grande esposizione ai sensi del CRR; e
- il peso relativo della somma aggregata di tutte le esposizioni dei prestiti verso lo stesso debitore, calcolato in percentuale dividendo l'importo totale della singola esposizione per l'importo totale di tutte le esposizioni verso membri dell'organo di gestione e le loro parti correlate.

In relazione alle ulteriori informazioni da determinare con riferimento ai prestiti di importo superiore a € 200.000,00, come sopra identificate, la Direzione Crediti della Capogruppo e della Controllata predispongono specifica informativa nell'ambito del fascicolo istruttorio, a disposizione per eventuali richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza. Trimestralmente verrà inoltre predisposto, a cura della Direzione Crediti della Capogruppo, uno specifico flusso informativo per i Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo contenente le informazioni circa le esposizioni debitorie individuali riconducibili ai singoli e a tutti i componenti dell'organo di gestione come sopra identificato, rispetto ai fondi propri individuali nonché, per la Capogruppo, anche l'esposizione consolidata.

6. Altre situazioni in potenziale conflitto di Interessi

Ferme restando le regole definite per le Parti Correlate e Soggetti Collegati, l'opportunità di presidiare in termini più generali il rischio di conflitti di interesse personali, che possano compromettere la correttezza di operazioni realizzate dalle Banche e dalle società del Gruppo, anche quando tali interessi si riferiscano ad un novero più ampio di esponenti, dipendenti e collaboratori aziendali non rientranti nella definizione di Parti Correlate e Soggetti Collegati, rende necessario applicare agli esponenti e a tutto il personale e collaboratori aziendali delle società del Gruppo alcune norme sostanziali di "trasparenza e astensione" nella gestione di ogni attività aziendale che possa dare luogo a situazioni di conflitto di interessi personali.

6.1 La gestione degli interessi personali degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori aziendali anche diversi dai soggetti collegati

Ai sensi dell'art. 2391 cod. civ. l'amministratore e/o il componente il Collegio Sindacale deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. L'amministratore delegato, ove nominato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. Le deliberazioni devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. L'amministratore risponde dei danni derivanti alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde, altresì, dei danni che siano derivati alla società dall'utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie e opportunità di affari nell'esercizio del suo incarico.

Il comma 4 dell'art. 56 TUB, prevede che gli amministratori, fermo restando gli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, cod. civ. si astengano dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto.

Ogni dipendente comunque interessato, anche a seguito del rilascio di pareri o nell'esercizio delle facoltà delegate, ha l'obbligo di informare il proprio responsabile gerarchico in via preventiva ogni sua interessenza economica, di affari o professionale, direttamente o indirettamente connessa con la controparte interessata, anche qualora non rientrante negli obblighi di cui all'art. 2391 cod. civ. o di cui alla normativa di volta in volta applicabile.

6.2 Identificazione settori di attività e rapporti in potenziale conflitto di interesse

La Capogruppo prevede nella regolamentazione misure che identificano, a livello di gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono sorgere conflitti di interesse e stabiliscono al riguardo presidi di separazione organizzativa atti a prevenire le situazioni di conflitto di interesse e regole di comportamento idonee a gestire correttamente tali situazioni nell'ambito della più ampia regolamentazione di Gruppo. Le politiche di controllo interno in materia di gestione dei conflitti di interesse, a tal fine, sono indirizzate da regole di Gruppo e, ove opportuno, integrate dalle singole società del Gruppo, in ragione della peculiarità delle attività dalle stesse svolte. In particolare, esse sono predisposte, in attuazione delle diverse normative rilevanti, tra le quali la disciplina sulla prestazione dei servizi di investimento, sul posizionamento delle società di gestione del risparmio all'interno del Gruppo bancario e sulle partecipazioni detenibili dalle banche.

La Capogruppo identifica, in relazione alle caratteristiche operative e strategiche del Gruppo, i seguenti settori e tipologie di rapporti con riferimento ai quali possono determinarsi conflitti di interesse:

- finanziamenti attivi, nonché anche le seguenti relative tipologie di operazioni: passaggi a sofferenza; perdite/rinunce anche derivanti da accordi transattivi sia riferibile a sofferenze che a finanziamenti attivi; rinegoziazione di linee di credito;
- Immobili: operazioni di acquisto, vendita o locazione;
- Contratti/accordi ed acquisti: intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, sponsorizzazioni, iniziative di marketing;
- Raccolta diretta;
- Partecipazioni gestione tesoreria;
- Finanza per la clientela;
- Finanza per la proprietà.

6.3 Situazioni potenzialmente lesive della concorrenza

L'art. 36 del Decreto 201/2011 ha introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (c.d. "divieto di *interlocking*"). La norma risponde all'esigenza di evitare situazioni potenzialmente lesive della concorrenza ed ha introdotto un divieto generalizzato di incrocio tra cariche, in presenza di alcune condizioni, con l'obiettivo di limitare fenomeni che possano facilitare alterazioni delle relazioni concorrenziali tra imprese concorrenti. La norma esclude, dal divieto, le imprese, tra le quali intercorre un rapporto di controllo ai sensi della disciplina antitrust, sul presupposto che i rapporti interni al gruppo non vadano considerati. Per gli stessi motivi le cariche assunte all'interno dei gruppi (bancari, assicurativi, finanziari) e dei conglomerati finanziari sono in ogni caso escluse dal divieto.

Per i rapporti di controllo con soggetti operanti nei settori finanziari, ma esterni ai gruppi citati e ai conglomerati finanziari va considerato che la nozione di controllo discendente dal diritto antitrust comprende sia l'ipotesi di controllo "di diritto" (individuale o congiunto), sia le ipotesi di controllo "di fatto".

Il divieto, altresì, non si applica tra le cariche detenute nell'impresa comune, risultante dalla *joint venture*, e quelle detenute dalle società che vi partecipano e alle cariche detenute in imprese o in gruppi che operano con finalità di supporto al settore del credito, assicurativo e finanziario e quelle nelle imprese appartenenti al medesimo settore, ferme le condizioni previste dalla circolare congiunta della Banca d'Italia, Consob ed IVASS che disciplina puntualmente i criteri per l'applicazione dell'art. 36 del Decreto 201/2011.

Ciò premesso, ogni amministratore, sindaco, nonché dirigente di vertice (direttore generale, o soggetto in posizione apicale che, in ragione delle rilevanti mansioni svolte, possa incidere sulle decisioni strategiche o possedere informazioni rilevanti sull'attività dell'impresa) nel caso in cui assuma cariche incompatibili ai sensi della citata normativa, ha la facoltà di formalizzare la propria opzione nel termine di 90 (novanta) giorni dalla nomina. In difetto, l'organo amministrativo dovrà dichiarare la decadenza dalla carica nei trenta giorni successivi alla scadenza del già menzionato termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di Vigilanza competente.

7. Controlli Interni e misure organizzative

Al fine di prevenire e gestire i potenziali conflitti di interesse nei confronti delle Parti Correlate e Soggetti Collegati, la Capogruppo definisce ed adotta specifici processi organizzativi e procedure operative identificando, in particolare:

- i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse anche oltre quelli connessi alle Parti Correlate e Soggetti Connessi;
- i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico della Capogruppo e del Gruppo;
- le modalità di identificazione e censimento delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati, nonché dei processi di gestione delle operazioni disposte dagli stessi; i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi di cui alla vigente normativa primaria e secondaria, nonché sulla loro osservanza e ne riferisce nella relazione all'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2429, comma 2, del Codice Civile.

In ogni caso, gli Amministratori, il Direttore Generale e tutto il personale dipendente è tenuto ad informare, senza indugio, il Collegio Sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso Soggetti Collegati e la coerenza delle attività con gli indirizzi strategici e gestionali

7.1 Adozione delle procedure organizzative e sistemi informativi

Il Comitato esecutivo, ovvero laddove presente l'Amministratore Delegato della Capogruppo, avvalendosi delle diverse strutture aziendali competenti, sovrintende all'attuazione del presente Regolamento definito ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Servizio Affari Societari della Capogruppo, con il supporto delle competenti funzioni aziendali di seguito indicate, valuta l'impatto di quanto disposto con il presente regolamento sui processi e le procedure aziendali, indirizzando la gestione dei rischi di non conformità e dei relativi presidi.

Nello specifico, il Servizio Affari Societari, per il tramite dell'Ufficio Segreteria Generale, in condivisione con le strutture utenti, sentito le funzioni di controllo di secondo livello ed il Servizio Internal Auditing, contribuisce a definire le funzionalità della procedura informatica allo scopo di assicurare la sua corretta integrazione con le altre procedure e processi aziendali

La Direzione Organizzazione e IT cura la realizzazione e l'aggiornamento delle procedure organizzative ed i sistemi informativi che regolano il processo di istruttoria e deliberazione delle operazioni inerenti il presente regolamento ed assicura, in conformità alle linee guida e agli accordi di servizio di Gruppo, la diffusione delle stesse alle unità organizzative del Gruppo, in modo da consentire la concreta attuazione degli adempimenti previsti in materia dalla Capogruppo.

La Direzione Crediti della Capogruppo, nel suo ruolo di coordinamento delle attività del Gruppo per l'attuazione degli indirizzi e delle strategie in materia creditizia, cura che, in tale ambito, le unità preposte della Banca e del Gruppo assicurino l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento nei rapporti con i Soggetti Collegati ed esponenti aziendali per le operazioni ex art. 136 TUB.

La Direzione Amministrazione e Bilancio della Capogruppo assicura la trattazione delle necessarie informazioni sulle operazioni con Parti Correlate nell'ambito dell'informativa finanziaria periodica e, con il supporto del Servizio Risk Management, la predisposizione di procedure organizzative e sistemi informativi che assicurino nei confronti della Banca d'Italia le segnalazioni di vigilanza, a livello consolidato e individuale, verso i Soggetti Collegati di Gruppo nei termini prescritti dal Provvedimento Banca d'Italia e dalla relativa regolamentazione attuativa.

7.2 Il sistema dei controlli interni

Ferme restando le competenze che fanno capo al Consiglio di Amministrazione in tema di adeguatezza ed efficienza del sistema dei controlli interni, il Comitato Controlli Interni e Rischi verifica nel continuo l'efficacia e la funzionalità delle procedure e dei sistemi operativi a supporto di una corretta applicazione del presente Regolamento.

A tal fine si avvale delle rendicontazioni periodiche delle funzioni di controllo di secondo e terzo livello e degli opportuni raccordi informativi con il Comitato degli Amministratori Indipendenti.

Il sistema dei controlli è articolato su tre livelli, di seguito dettagliati, al fine di intercettare preventivamente e gestire i potenziali conflitti di interesse derivanti da ogni rapporto in essere con parti Correlate e Soggetti Collegati e di rispettare i relativi precetti normativi.

In tale ambito, si definiscono controlli di primo livello quelli effettuati dalle singole unità operative coinvolte nel processo di gestione delle operazioni con parti Correlate e Soggetti Collegati.

Un ruolo fondamentale è attribuito alle Funzioni di controllo di secondo livello, le quali, al fine di svolgere un adeguato e continuo controllo, intervengono nelle diverse fasi del processo di gestione delle operazioni con soggetti appartenenti al Perimetro.

In particolare:

Il Servizio Risk Management della Capogruppo:

- cura la misurazione dei rischi, inclusi anche quelli di mercato, sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati di Gruppo;
- assicura che il processo di gestione dei limiti prudenziali sia efficace e coerente con la disciplina di riferimento;
- verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative;
- controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
- riferisce periodicamente agli Organi aziendali circa l'esposizione complessiva del Gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse;
- controlla la coerenza dell'operatività a livello di Gruppo con i livelli di propensione al rischio definiti nelle Politiche Interne (RAF).

Il Servizio di Conformità della capogruppo:

- verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- supporta tutte le unità organizzativa coinvolte nel processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati nel monitoraggio ed applicazione delle normative esterne.

Il Servizio Internal Auditing:

- verifica l'osservanza del presente Regolamento e delle relative procedure attuative,
- segnala tempestivamente a fronte degli interventi di audit eventuali anomalie al Consiglio di Amministrazione e al Comitato per il Controllo Interno e Rischi;
- riferisce, nell'ambito della propria rendicontazione periodica agli Organi, circa i rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati di Gruppo e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerendo revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

8. Modalità di approvazione, recepimento e pubblicità del Regolamento

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo delibera l'adozione del presente Regolamento e le relative modifiche, previo parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale. La Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, trasmette il Regolamento alle Società Controllate per il relativo recepimento da parte dei competenti organi sociali. Le variazioni successive sono adottate e recepite con le medesime modalità.

La Capogruppo valuta, con una cadenza almeno triennale, la necessità ovvero l'opportunità di apportare modifiche al Regolamento.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati nel presente Regolamento, nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del Codice Civile, ovvero dell'articolo 153 TUF.

In conformità con quanto previsto all'art. 4, comma 7, del Regolamento Consob n. 17221/2010, il presente Regolamento e le relative eventuali modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito internet della Banca, nonché, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice Civile.



Fine del Documento